



23309/15

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Qu + CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

PRIVILEGI

Ud. 05/07/2016 - CC

R.G.N. 5129/2015

Co. 23309  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5129-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (omissis) , rappresentato e difeso da se stesso;

**- ricorrente -**

**contro**


FALLIMENTO DE (omissis)  
 (omissis) SRL;

**- intimato -**

avverso il decreto n. 535/2015 del TRIBUNALE di MILANO del  
 6/11/2014, depositato il 15/01/2015;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

h

udito l'Avvocato (omissis) (delega avvocato (omissis)  
(omissis) difensore di se stesso ricorrente che si riporta agli scritti.



## Svolgimento del processo

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto n. 535/2015 con cui il Tribunale di Milano lo ha ammesso al passivo del Fallimento per la somma di 20.684,12 euro in via chirografaria e non in privilegio come da lui richiesto.

La procedura fallimentare non si è costituita in giudizio .

Il Consigliere relatore ha richiesto la discussione in camera di consiglio ritenendo ,con la relazione ex art 380 bis cpc, che il ricorso fosse manifestamente infondato .

## Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea lettura dell'art 2751 bis n.2 cc che ne dà il Tribunale sostenendo che il privilegio possa esser accordato anche quando la prestazione professionale sia resa da un associato nei confronti del cliente della società professionale.


Col secondo motivo di ricorso, poi, contesta l'erronea supposizione del Collegio nel ritenere lo Studio Legale (omissis) un'associazione professionale, non risultando tale dall'Albo degli

Avvocati.

Col terzo motivo lamenta l'ingresso nel giudizio della questione del credito da privilegiato a chirografario, essendo non controversa e non fatta oggetto di eccezioni nei termini di cui all'art. 99 l.f. del Fallimento convenuto, rimasto contumace. Il Collegio avrebbe pertanto giudicato su una questione non oggetto di domanda in violazione così dell'art. 112 cpc violando altresì il principio del contraddittorio di cui all'art. 101, 2 comma cpc .

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi appaiono fondati nei termini che seguono.

Questa Corte ha già chiarito che il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle



spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (Cass. 22439/09; Cass. 17207/13).

Nel caso di specie il tribunale ha escluso la sussistenza dei predetti requisiti a seguito di un esame delle risultanze istruttorie sia a carattere documentale e sia a carattere testimoniale che hanno portato il tribunale a concludere che la prestazione fu svolta dal ricorrente assieme ad altri colleghi di studio ed in collaborazione con essi senza che sia stato possibile individuare l'attività svolta personalmente dal ricorrente.

Posto però che tale accertamento è stato effettuato d'ufficio dal tribunale, questi ha ommesso di esaminare in via preliminare, come correttamente sostenuto dal ricorrente, se lo studio professionale del ricorrente fosse costituito in forma di associazione professionale oppure fosse uno studio individuale in cui gli altri avvocati presenti erano non già associati ma meri collaboratori del titolare.

La mancanza di tale accertamento preliminare, rende la motivazione del tutto carente ed apodittica ed inidonea a giustificare il diniego del privilegio .

I motivi vanno pertanto accolti nei sensi di cui sopra con

67


conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio ,anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento, al Tribunale di Milano in diversa composizione

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione

Roma 5.7.16

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16 NOV. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

